

Nota informativa sull'obbligo delle autorizzazioni fitosanitarie per i centri pubblici e i soggetti privati produttori di piante e relativo materiale di moltiplicazione, comprese le sementi che svolgono attività di ricerca nel campo del miglioramento genetico o conservazione della diversità genetica dei vegetali

In riferimento alle diverse richieste di chiarimenti relative all'obbligo o meno delle autorizzazioni fitosanitarie per le Istituzioni pubbliche o soggetti privati che svolgono attività di ricerca nel campo del miglioramento genetico o conservazione della diversità genetica dei vegetali, si comunica quanto segue.

Secondo la normativa fitosanitaria in vigore, per tali soggetti esiste un obbligo esplicito per le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 214/05 e s.m.i., un decreto che, in termini esemplificativi, recepisce le direttive comunitarie che regolamentano i cosiddetti organismi da "quarantena"; per gli stessi soggetti sono invece previste deroghe agli obblighi relativi all'applicazione delle norme sulla qualità dei materiali di propagazione [decreti legislativi 25 giugno 2010, n. 124 (fruttiferi); 7 luglio 2011, n. 124 (ortive) e 19 maggio 2000, n. 151 (ornamentali)], quando questo materiale viene destinato a prove o scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica.

Quindi, secondo l'articolo 19 del predetto decreto 214, qualsiasi soggetto, produttore di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, perciò anche quelli indicati in epigrafe, deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario; inoltre, se produce le specie di cui allegato V, parte A, deve essere iscritto al Registro Ufficiale dei Produttori e autorizzato all'uso del Passaporto delle Piante, rispettivamente ai sensi degli artt. 20 e 25.

Pertanto, i soggetti che non hanno già provveduto, sono tenuti a richiedere le suddette autorizzazioni alle unità fitosanitarie operanti nelle province presso le quali hanno il loro centro aziendale; per centro aziendale si intende l'unità produttiva autonoma e stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti dal decreto 214/05 e s.m.i.. I soggetti che hanno centri aziendali ubicati in più province, dovranno presentare la richiesta presso l'Ufficio fitosanitario dove ricade il centro con la superficie maggiore, includendo anche gli altri. In particolare, nella richiesta e nelle eventuali variazioni presentate dai soggetti già autorizzati, dovrà essere indicato, nell'elenco dei fondi, il campo di piante madri da dove vengono prelevati i materiali di moltiplicazione e la relativa planimetria. Quando è possibile, il campo di piante madri dovrà coincidere con il centro aziendale.

Informazioni riguardo alla modulistica necessaria sono pubblicate nel sito istituzionale di questo dipartimento, area tematica "Servizio Fitosanitario", raggiungibile via internet attraverso il seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_ServizioFitosanitarioRegionale/PIR_Vivaismo

Si rimane disponibile per fornire qualsiasi chiarimento ed approfondimento attraverso la scrivente unità, gli Osservatori per le Malattie delle Piante di Acireale e Palermo, nonché le Unità periferiche fitosanitarie delle province di Agrigento, Caltanissetta-Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani, che leggono per conoscenza, il cui elenco è pubblicato sul predetto sito internet raggiungibile con il seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_ServizioFitosanitarioRegionale/PIR_ILServizio/PIR_NormativaFitosanitaria/PIR_Allegati_Normativa/3%20Pagina%20organigramma.pdf